

N. R.G. 34712/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma

Terza sezione lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 34712/2018 promossa da:


Avv. GALDIERI MARCO

ricorrente

contro

INPS

Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA

resistente

CONCLUSIONI: come da ricorso e memoria difensiva.

FATTO E DIRITTO

Con atto di ricorso ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio l'INPS, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"dichiarare nullo ovvero annullare e comunque dichiarare inefficace il provvedimento di sospensione dell'Inps del 24/04/2017, nonché i successivi, antecedenti e comunque collegati provvedimenti nei confronti del sig.  per l'effetto condannare l'Inps alla restituzione di tutte le somme trattenute illegittimamente; - in mero subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, ordinare la restituzione delle somme trattenute relative ai primi trenta giorni di permanenza all'estero per ciascuno dei viaggi compiuti dal Sig. Jacob"*.

A sostegno delle proprie domande, esponeva: di essere residente in Italia dal 2004 e di fruire della pensione sociale dal 2015; che, a causa di diversi problemi familiari,



culminati con il decesso del fratello, si era recato nel proprio paese d'origine, il Camerum, dal 16.11.15 al 15.3.16 e dal 5.12.16 al 29.1.17; che l'Inps, con comunicazione del 24.4.17, gli aveva richiesto la restituzione della somma di € 2.747,42, per il venir meno del requisito della dimora effettiva ed abituale in Italia nel periodo di assenza dal territorio nazionale. Lamentava il carattere discriminatorio del provvedimento impugnato in quanto basato sul messaggio Inps del 4.6.08 e sulla circolare del 2.12.08 che, nel prevedere 30 giorni quale limite massimo consentito allo straniero per allontanarsi dal territorio italiano, introducevano una ulteriore condizione al godimento del diritto da parte dello straniero regolarmente soggiornante.

L'INPS, costituitosi in giudizio, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Latina e chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo che il ricorrente si era allontanato dal territorio italiano per diversi mesi, senza che tale allontanamento fosse dipeso da comprovati motivi sanitari e di aver per questo sospeso l'erogazione dell'assegno in applicazione del messaggio Inps del 4.6.08.

Il Tribunale osserva quanto segue.

L'eccezione di incompetenza è infondata, essendo il ricorrente residente nel Comune di Roma.

Nel merito, ai sensi dell'art. 3, comma 6, l. 335/95, hanno diritto all'assegno sociale i cittadini italiani che abbiano compiuto 65 anni, risiedano effettivamente e stabilmente in Italia e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge.

Ai cittadini italiani sono equiparati, nella fruizione della prestazione, gli stranieri extracomunitari, titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, permesso che ha sostituito la carta di soggiorno, come disposto dal d.lgs. 3/07. Inoltre, per le prestazioni liquidate a decorrere dal 1.1.09, è necessario, ai sensi dell'art 20, comma 10, l. 133/08, il soggiorno legale e continuativo in Italia dell'interessato per almeno 10 anni. Quest'ultimo requisito può sussistere a prescindere dall'arco vitale in cui si è verificato.

Nel caso di specie risulta documentato che l'Inps, con comunicazione del 24.4.17, ha contestato al ricorrente un indebito di € 2.747,42 sulla pensione sociale erogata dal 1.11.15 al 31.1.17 per intervenuto trasferimento all'estero e il conseguente venir meno del requisito della dimora effettiva ed abituale sul territorio italiano. Ciò in quanto il ricorrente risulta essersi recato nel suo paese d'origine dal 16.11.15 al 15.3.16 e dal 5.12.16 al 29.1.17, tanto che, per tali allontanamenti non comunicati all'istituto, gli è



stato notificato dalla Guardia di Finanza un verbale di contestazione di illecito amministrativo ai sensi dell'art 316 ter c.p.

In proposito si osserva che il messaggio Inps del 4.6.08 (secondo cui, in caso di permanenza all'estero superiore a 30 giorni non giustificata da gravi e documentati motivi di salute, l'erogazione dell'assegno sociale è sospesa e, decorso un anno, il beneficio viene revocato, previa verifica della permanenza di tale situazione), costituendo un atto interno all'istituto, non ha valenza normativa. Deve tuttavia rilevarsi che nel caso di specie l'istituto ha chiesto la restituzione dell'assegno erogato nei periodi di allontanamento dal territorio italiano, ma non ha disposto la revoca del beneficio. Il che induce a ritenere che stesso istituto ha valutato i due allontanamenti del ricorrente dal territorio italiano come non incompatibili con il requisito della stabile dimora in Italia. Si è trattato infatti di due periodi di circa 4 mesi (dal 16.11.15 al 15.3.16), il primo, e di circa 2 mesi (dal 5.12.16 al 29.1.17), il secondo, nel corso di complessivi 17 mesi (da novembre 2015 a marzo 2017), cioè di periodi non irrisonori per durata, ma che non hanno assunto carattere di continuità, essendo stati intervallati da circa 9 mesi di permanenza in Italia. Dunque, si è trattato di allontanamenti temporanei che non hanno fatto venir meno la stabile permanenza in Italia, la quale sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento, sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali (cfr. Cass. n. 1738/1986).

L'Inps va dunque condannato a restituire al ricorrente le somme trattenute per effetto del provvedimento impugnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Respinta ogni ulteriore eccezione, deduzione o istanza:

- condanna L'Inps a restituire al ricorrente le somme trattenute per effetto del provvedimento impugnato; condanna l'Inps al pagamento in favore del difensore antistatario delle spese di lite, liquidate in misura pari ad € 1000,00, oltre iva cpa e spese generale.

Roma, 5 giugno 2019

Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano

